



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 168

della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE IN VIA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE DI UNO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONVIVENZA E IL DECORO URBANO.

Il giorno 22.06.2026 ad ore 09:17 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

Assenti: Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3514/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che i residenti di alcune zone della città lamentano il fenomeno della cosiddetta "malamovida", documentando tali criticità mediante segnalazioni e supporti video e sostenendo una lesione del diritto al riposo e alla quiete pubblica;

dato atto che la problematica è costantemente monitorata e attenzionata dai vari servizi comunali competenti, tanto è vero che, nel tempo, sono state adottate non poche ordinanze sindacali contingibili e urgenti volte a superare le situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

valutato che le anzidette misure hanno alleviato la problematica solo parzialmente e comunque esclusivamente per il limitato periodo della loro vigenza;

considerato che, al fine di individuare una soluzione più efficace e duratura al problema, si ritiene utile sperimentare l'utilizzo dello strumento dell'accordo pubblico-privato di cui all'art. 11 della Legge n. 241/1990, nonché all'art. 28 della Legge provinciale n. 23/1990;

ricordato che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica Amministrazione conclude gli accordi in questione, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'Organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento;

dato atto che, tramite tali strumenti, il Comune di Trento – d'intesa con i residenti e i gestori degli esercizi pubblici interessati – può definire modalità operative e regimi di autodisciplina speciali che andrebbero ad affiancarsi alle procedure e alle sanzioni standard previste dall'attuale regolamentazione per specifiche aree o contesti urbani;

considerato che, al fine di inserire stabilmente la previsione di tali accordi speciali nell'ordinamento locale, occorre procedere alla successiva revisione del vigente Regolamento per la convivenza fra le funzioni residenziali e le attività economiche;

ritenuto opportuno, nelle more di tali prossime revisioni regolamentari, approvare in via straordinaria e sperimentale l'allegato schema-tipo di accordo di collaborazione per la convivenza e il decoro urbano (Allegato A), da intendersi quale bozza programmatica suscettibile di modifiche e integrazioni, affinché i Servizi comunali competenti possano proporlo nell'immediato ai residenti e ai gestori, apportando i necessari adattamenti del caso, per trovare una pronta soluzione delle problematiche legate alla malamovida;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge provinciale 19.07.1990, n. 23 “Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche approvato con deliberazione consiliare 17.12.2021 n. 184;
- il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 07.04.2004 n. 35;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di procedere alla sottoscrizione dei suddetti accordi, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. al fine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare in via straordinaria e sperimentale, l'allegato schema-tipo di accordo di collaborazione per la convivenza e il decoro urbano (Allegato A), quale base documentale modificabile, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di disporre affinché i Servizi comunali competenti possano proporlo nell'immediato ai residenti e ai gestori, apportando le modifiche e gli adattamenti che si rendessero necessari nel caso concreto e in attesa delle modifiche regolamentari anzidette, per trovare una pronta soluzione delle problematiche legate alla malamovida;
3. di demandare al Comandante del Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i soggetti di volta in volta interessati, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale di relativa approvazione, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema-tipo approvato con il presente provvedimento le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).